



## COMUNE DI MEZZOJUSO

Città Metropolitana di Palermo

### Proposta n. 6

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 10 del 19-05-2023

**OGGETTO:** CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 11:30 a seguito di invito si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in prima convocazione e in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, all'appello risultano:

<b>N</b>	<b>Cognome Nome</b>	<b>Presenza</b>
1	BATTAGLIA BIAGIO	Presente
2	FALLETTA GIROLAMO	Presente
3	MASI NICOLO'	Presente
4	CANNELLA ILENIA	Presente
5	TAVOLACCI MARIKA	Presente
6	GIAMMANCO ANGELA	Assente
7	VERCIGLIO GIOACCHINO	Presente
8	ABOU EL HAMZ HASNAA	Presente
9	SCHILLIZZI ANTONINO	Presente
10	DI CHIARA NUNZIO	Presente
11	SPITALERI ANTONELLA	Presente
12	FIGLIA NICOLA	Presente

**PRESENTI: 11 - ASSENTI: 1**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIUSEPPINA CUTRONE.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori: Masi, Tavolacci e Spitaleri

## **Il Responsabile del II Settore Economico Finanziario e Tributario**

**Dott.sa Rosalia Stadarelli**

*che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto*

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;*

**PRESO ATTO** che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

### **CONSIDERATO:**

-l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

-l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”;*

**RAVVISATO**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

**RICHIAMATI** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**VISTE**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta,

salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**RILEVATO**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

**RICHIAMATO**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**CONSIDERATO**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC e contemplate all'art.9 Riduzioni della base imponibile dell'attuale regolamento in vigore

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

**RITENUTO** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2020 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**RICHIAMATI** i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento

dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);

#### **CHE**

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 08/04/2021, con la quale si approvava il Regolamento IMU anno 2021;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale n. 27 24/05/2022 sono state confermate le aliquote e le detrazioni relative all'imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2022;
- con deliberazione della giunta comunale n. 14 del 20-03-2023 è stato nominato il funzionario responsabile dei tributi comunali nella persona della Dott.ssa Stadarelli Rosalia;

**RITENUTO** necessario confermare, per l'esercizio 2023 le aliquote e le detrazioni IMU, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti dagli esercizi precedenti:

#### **ALIQUOTE IMU 2023**

TIPOLOGIA IMPONIBILE	ALIQUOTE
Abitazione principali e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1 comma 741 della legge 160/2019	ESENTE
Abitazioni principali di cui alle categorie catastali A1- A8 e A9	5.50
Immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado.	9.60
Immobili possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, classificate nelle categorie A/1- A/8 e A/9.	5.50
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	9.60
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti cosiddetta aliquota	9.60

ordinaria	
Aree fabbricabili	9.60

In relazione a quanto stabilito dall'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019 in merito al versamento dell'imposta si ritiene opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento :

- IMU rata unica 16 giugno 2023, in alternativa
- a) 1 rata ad acconto 16 giugno 2023;
- b) 2 rata a saldo 16 Dicembre 2023;

**Visti:**

- il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.
- Lo Statuto Comunale
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

**PROPONE**

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, con efficacia dal 1° gennaio 2023 e ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti determinazioni in merito all'Imposta unica comunale:

- Imposta municipale propria (IMU) anno 2023
- Conferma aliquote approvate anni precedenti di seguito in dettaglio :

TIPOLOGIA IMPONIBILE	ALIQUOTE
Abitazione principali e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1 comma 741 della legge 160/2019.	ESENTE
Abitazioni principali di cui alle categorie catastali A1- A8 e A9	5.50
Immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado.	9.60
Immobili possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, classificate nelle categorie A/1- A/8 e A/9.	5.50
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	9.60
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti cosiddetta aliquota ordinaria	9.60
Aree fabbricabili	9.60

Di confermare la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat. A/1, A8 e A/9 nell'importo massimo di €. 200,00;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell' Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro il termine di cui all'art. n. 52, comma2, del D.L.gs n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Di dare mandato al Settore Amministrativo Ufficio di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;

-per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, a pena nullità dell' atto stesso;

-permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

**Il Proponente**

**Rosalia Stadarelli**

## VERBALE DI SEDUTA

**Il Presidente del Consiglio Comunale** pone in trattazione il sesto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto la conferma delle aliquote e delle detrazioni relative all'imposta municipale unica (IMU) anno 2023.

**Il Consigliere Schillizzi**, chiesta la parola, propone di procedere alla votazione della proposta. In assenza di ulteriori interventi, il **Presidente del Consiglio** pone ai voti la proposta.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**APPROVA** all'unanimità la proposta di deliberazione.

**Il Presidente del Consiglio** pone, dunque, ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**APPROVA** all'unanimità l'immediata eseguibilità dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
BIAGIO BATTAGLIA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA GIUSEPPINA CUTRONE

---

### CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni (L. 28/12/2004, n. 17-art. 127, comma 21):

Decorsi 10 giorni dalla data d'inizio pubblicazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.12 comma 1 LR 44/91, come sostituito dall'art. 4, LR 23/97);

è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art.12 comma 1 LR 44/91 – art.58 del Regolamento Comunale);

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA GIUSEPPINA CUTRONE

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa